

	<i><u>Protocollo 231</u></i>	Pagina 1 di 30
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

WHISTLEBLOWING

-

Procedura per la gestione delle segnalazioni

Servizi coinvolti:	• Persona segnalante • Segnalato o coinvolto • Organi/funzioni preposte all'attivazione del Sistema sanzionatorio • Destinatari della presente procedura
Approvata da	Consiglio di Amministrazione

Revisione

n.	Data decorrenza	Oggetto	Effettuata da:
1	22.07.2026	Prima versione del documento	Avvera S.r.l. S.B.

	<i><u>Protocollo 231</u></i>	Pagina 2 di 30
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

INDICE

1.	Definizioni	4
2.	Premessa.....	9
3.	Scopo	10
4.	Le Segnalazioni oggetto della presente procedura	10
5.	Ambito di applicazione.....	12
5.1.	Perimetro societario	12
5.2.	Coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.....	12
6.	Processo di gestione delle Segnalazioni	13
6.1.	Canali di Segnalazione.....	13
6.1.1.	Segnalazione interna	13
6.1.2.	Segnalazione esterna	14
6.1.3.	Divulgazione pubblica.....	15
6.2.	Invio della Segnalazione.....	15
6.2.1.	Segnalazione interna	15
6.3.	Ricezione e Analisi della Segnalazione interna	16
7.	Sistema sanzionatorio e disciplinare	19
7.1.	Attivazione del Sistema Sanzionatorio e disciplinare	19
8.	Tutele della Persona segnalante e applicazione delle misure di protezione	21
8.1.	Limitazioni della responsabilità.....	24
9.	Conservazione e Archiviazione	25
10.	Reporting	26

	<u>Protocollo 231</u>	Pagina 3 di 30
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

11. Casi particolari.....	26
12. Determine dell’Organismo di Vigilanza	27
ALLEGATO 1 - MODULO DI SEGNALAZIONE	27
ALLEGATO 2 - INFORMATIVA PRIVACY - PERSONA SEGNALANTE	27

	<i>Procedura</i>	Pagina 4 di 30
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

1. Definizioni

Nel presente documento le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

- **“ANAC”**: Autorità Nazionale Anti Corruzione, istituita con la legge n. 190/2012 è l'autorità amministrativa indipendente la cui missione istituzionale è individuata nella prevenzione della corruzione in tutti gli ambiti dell'attività amministrativa.
- **“Attività a rischio di reato”**: il processo, l'operazione, l'atto, ovvero l'insieme di operazioni e atti, che possono esporre la Società al rischio di sanzioni ai sensi del Decreto in funzione della commissione di un Reato.
- **“CCNL”**: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.
- **“Codice Etico”**: il documento, ufficialmente voluto e approvato dal vertice della Società quale esplicitazione della politica societaria, che contiene i principi generali di comportamento - ovvero, raccomandazioni, obblighi e/o divieti - a cui i Destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata.
- **“Contesto lavorativo”**: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del D. Lgs. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
- **“D. Lgs. 231/2001” o “Decreto”**: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
- **“Destinatari”**: Organi societari (*Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale*)¹, Personale della Società, Fornitori e tutti coloro che operano nell'interesse o a vantaggio della Società, con o senza rappresentanza e a prescindere dalla natura e dal tipo di rapporto intrattenuto con la Società proponente.
- **“Dipendenti”**: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato.

¹ Ivi compresa qualsiasi persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

	<i>Procedura</i>	Pagina 5 di 30
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

- ***“Divulgazione pubblica”*** o ***“divulgare pubblicamente”***: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
- ***“Facilitatore”***: soggetto che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- ***“Informazioni sulle violazioni”*** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all’autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell’articolo 3, comma 1 o 2 del d. Lgs. 24/2023 (ovvero settore pubblico e settore privato), nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
- ***“Linee Guida”***: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, pubblicate dalle associazioni di categoria, che sono state considerate ai fini della predisposizione ed adozione del Modello.
- ***“Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001”*** o ***“Modello”***: il Modello di organizzazione, gestione e controllo ritenuto dagli Organi Sociali idoneo a prevenire i Reati e, pertanto, adottato dalla Società, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo, al fine di prevenire la realizzazione dei Reati stessi da parte del Personale apicale o subordinato, così come descritto dal presente documento e relativi allegati.
- ***“Organi Sociali”***: il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale della Società, in funzione del senso della frase di riferimento.
- ***“Organismo di Vigilanza”*** o ***“OdV”***: l’Organismo previsto dall’art. 6 del Decreto Legislativo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché sull’aggiornamento dello stesso.
- ***“Personale”***: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori, gli *“stagisti”*, i volontari ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte della Società².

² ai fini della normativa *“whistleblowing”* sono considerate anche le seguenti casistiche: quando il rapporto lavorativo o di collaborazione non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; durante il periodo di prova; successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso).

	<i>Procedura</i>	Pagina 6 di 30
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

- **“Personale Apicale”**: i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a) del Decreto, ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società; in particolare, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e gli eventuali institori e procuratori della Società.
- **“Personale sottoposto ad altrui direzione”**: i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lett. b) del Decreto, ovvero tutto il Personale che opera sotto la direzione o la vigilanza del Personale Apicale.
- **“Persona segnalante”**: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo.
- **“Persona coinvolta”**: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
- **“Pubblica Amministrazione” o “P.A.”**: Per Amministrazione Pubblica si deve intendere:
 - lo Stato (o Amministrazione Statale);
 - gli Enti Pubblici; si specifica che l’Ente Pubblico è individuato come tale dalla legge oppure è un Ente sottoposto ad un sistema di controlli pubblici, all’ingerenza dello Stato o di altra Amministrazione per ciò che concerne la nomina e la revoca dei suoi amministratori, nonché l’Amministrazione dell’Ente stesso. È caratterizzato dalla partecipazione dello Stato, o di altra Amministrazione Pubblica, alle spese di gestione; oppure dal potere di direttiva che lo Stato vanta nei confronti dei suoi organi; o dal finanziamento pubblico istituzionale; o dalla costituzione ad iniziativa pubblica. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo sono da considerarsi Pubbliche Amministrazioni in senso lato le seguenti Società: Ferrovie dello Stato, Autostrade S.p.A., AEM Milano, ecc.
 - Pubblico Ufficiale: colui che esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi” (art. 357 c.p.);
 - Incaricato di Pubblico Servizio: colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente

	<i><u>Procedura</u></i>	Pagina 7 di 30
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

materiale” (art. 358 c.p.). Si rappresenta che “a qualunque titolo” deve intendersi nel senso che un soggetto esercita una pubblica funzione, anche senza una formale o regolare investitura (incaricato di un pubblico servizio “di fatto”). Non rileva, infatti, il rapporto tra la P.A. e il soggetto che esplica il servizio.

- **“Protocollo”**: la misura organizzativa, fisica e/o logica prevista dal Modello al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati.
- **“Reati”** o il **“Reato”**: l’insieme dei reati, o il singolo reato, richiamati dal D. Lgs. 231/2001 (per come eventualmente modificato e integrato in futuro).
- **“Ritorsione”**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
- **“Segnalazione”**: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle Violazioni.
- **“Segnalazione esterna”**: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna.
- **“Segnalazione interna”**: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna.
- **“Seguito”**: l’azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate.
- **“Sistema Disciplinare”**: l’insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle regole procedurali e comportamentali previste dal Modello nonché in caso di fondatezza della Violazione oggetto di Segnalazione.
- **“Società”**: CO.FA. FARMACEUTICI o CO.FA.
- **“Violazioni”**: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
 - 1) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei seguenti numeri 2), 3), 4) e 5);
 - 2) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nel relativo allegato al decreto legislativo n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nel relativo allegato al decreto legislativo n. 24/2023,

	<i><u>Procedura</u></i>	Pagina 8 di 30
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- 3) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 4) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 5) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4).

	<i><u>Procedura</u></i>	Pagina 9 di 30
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

2. Premessa

La Società ha conformato la propria politica imprenditoriale al rispetto dei principi di legalità e correttezza previsti dal Codice Etico 231, con ciò palesando la propria estraneità a politiche o comportamenti scorretti o illeciti. Tale politica è declinata nel Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione del rischio di reato adottato ai sensi e per gli effetti indicati dagli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001.

Tutti i Destinatari hanno l'obbligo di Segnalare Violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, nell'ambito delle Violazioni di cui alla presente procedura, di cui siano venuti a conoscenza nel Contesto lavorativo.

Dette Segnalazioni devono:

- essere il più possibile circostanziate,
- essere effettuate in buona fede,
- essere effettuate sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto precisi e concordanti;
- riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi effettua una Segnalazione;
- consentire un'adeguata attività di verifica sulla fondatezza della Segnalazione, fornendo, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti informazioni unitamente all'eventuale documentazione a supporto:
 - descrizione chiara e completa del comportamento, anche omissivo, oggetto di Segnalazione;
 - circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi e le relative condotte;
 - soggetti coinvolti, strutture aziendali/unità organizzative coinvolte;
 - eventuali soggetti terzi coinvolti o potenzialmente danneggiati;
 - eventuale documentazione che confermi la fondatezza dei fatti segnalati;
 - ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La presente procedura costituisce attuazione, all'interno della Società, delle previsioni normative in materia di protezione delle persone che segnalano Violazioni di cui al D. Lgs. n. 24/2023. Tale norma costituisce il riferimento prioritario per ogni attività di seguito contemplata.

	<i>Procedura</i>	Pagina 10 di 30
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

3. Scopo

Lo scopo della presente procedura è quello di regolare il processo di gestione delle Segnalazioni di Violazioni di cui al D.lgs. 24/2023, secondo modalità atte a garantire la tutela della riservatezza dell'identità della Persona segnalante.

La Società, con la presente procedura definisce il proprio modello di ricevimento e di gestione delle segnalazioni interne, nonché il canale interno di segnalazione, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti anche dal trattamento di dati personali effettuate per la gestione delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.

4. Le Segnalazioni oggetto della presente procedura

La presente procedura riguarda le Segnalazioni delle seguenti Violazioni individuate nell'art. 2 del D. Lgs. 24/2023, applicabili a CO.FA. FARMACEUTICI (di seguito anche CO.FA), ovvero:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del Modello di organizzazione e gestione previsti dallo stesso Decreto e adottato dalla Società che non rientrano nei seguenti numeri 2), 3), 4) e 5);
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nel relativo allegato al decreto legislativo n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nel relativo allegato al decreto legislativo n. 24/2023 ovvero, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
4. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione

	<u>Procedura</u>	Pagina 11 di 30
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei precedenti numeri 2), 3) e 4).

Le Segnalazioni possono avere ad oggetto:

- informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse;
- informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse;
- elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Con specifico riferimento alle condotte di cui al numero 1) si richiamano, a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie:

- condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/01;
- violazioni del Modello, del Codice Etico o di Protocolli preventivi da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del Decreto;
- sospetti di violazioni del Modello, del Codice Etico o di Protocolli preventivi da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del Decreto;
- operazioni societarie o di business per cui si sospetta possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del Decreto.

Le Segnalazioni di Violazioni di cui al numero 1), possono essere effettuate solo tramite il canale di Segnalazione interna (vedi cap. 6.1.1. "Segnalazione interna").

	<i>Procedura</i>	Pagina 12 di 30
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

5. Ambito di applicazione

5.1. Perimetro societario

Il presente documento si applica ai Destinatari come sopra identificati nel capitolo “1. Definizioni”.

Il processo di gestione della Segnalazione illustrato nel presente documento non fa riferimento a comunicazioni di carattere commerciale o a informazioni di carattere meramente delatorio che non afferiscono alle Violazioni di cui al D.lgs. 24/2023.

La presente procedura non si applica altresì alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della Persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate³.

In linea generale, la Società, esorta i propri dipendenti qualora presenti a risolvere eventuali controversie lavorative, ove possibile, attraverso il dialogo, anche informale, con i propri colleghi e/o con il proprio responsabile diretto.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei dipendenti di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, nonché di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni.

5.2. Coinvolgimento delle organizzazioni sindacali

In coerenza con quanto previsto dalla normativa in materia di whistleblowing e dalle indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), la Società al momento dell'adozione e/o dell'aggiornamento successivo della presente procedura è tenuta ad informare preventivamente le rappresentanze sindacali aziendali.

L'informativa deve riguardare le modalità di gestione delle segnalazioni e comprendere la trasmissione della relativa documentazione, incluse le parti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 dedicate al canale interno di segnalazione.

³ La presente procedura non si applica altresì alle segnalazioni: (i) di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. 24/23 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II del sopra richiamato allegato; e (ii) di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

	<i>Procedura</i>	Pagina 13 di 30
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

In mancanza di rappresentanze sindacali aziendali, la predetta informativa è resa alle organizzazioni territoriali delle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

Dell'avvenuto adempimento è conservata idonea evidenza agli atti.

6. Processo di gestione delle Segnalazioni

6.1. Canali di Segnalazione⁴

6.1.1. Segnalazione interna

Ai sensi di legge, la Società ha attivato un proprio canale di Segnalazione interna di cui al D. Lgs. 24/2023, che garantisce, la riservatezza dell'identità della Persona Segnalante, della Persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Nello specifico, la Società ha istituito un canale informatizzato per la ricezione delle Segnalazioni odv@pec.cofa.it⁵, gestito dall'Organismo di Vigilanza, debitamente autorizzato dalla Società al trattamento dei dati personali⁶ contenuti nelle Segnalazioni interne, in quanto nominato Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Il componente dell'OdV è stato debitamente autorizzato dalla Società al trattamento dei dati personali⁷ contenuti nelle Segnalazioni interne.

Il componente OdV opera nel rispetto del principio di stretta necessità ("*need to know*"), con accesso selettivo alle informazioni e alla documentazione connesse alle Segnalazioni, al fine di assicurare la massima riservatezza.

In caso di assenza, impedimento, conflitto di interessi o, nel caso in cui la Segnalazione riguardi il componente dell'OdV, si applicano le regole di astensione e sostituzione previste dal capitolo 11

⁴ Il D.lgs. 24/23 oltre ai canali di segnalazione indicati dalla presente procedura prevede in ogni caso la possibilità per la Persona segnalante di effettuare una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

⁵ Per l'utilizzo della casella PEC sono valutate e adottate misure tecniche e organizzative idonee a mitigare i rischi per la riservatezza (es. segregazione degli accessi alla casella/utenza, limitazione dei soggetti autorizzati, gestione riservata dell'archiviazione e protocollazione, regole di conservazione e cancellazione), come da valutazione privacy/DPIA e istruzioni operative interne.

⁶ L'autorizzazione si intende fornita ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/03.

⁷ L'autorizzazione si intende fornita ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/03.

	<u>Procedura</u>	Pagina 14 di 30
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

“Casi particolari”, assicurando la continuità operativa del canale e la tracciabilità della presa in carico.

Oltre al canale informatico di segnalazione, la Persona segnalante può effettuare Segnalazioni anche:

- A. in forma scritta, attraverso posta ordinaria, presso la sede della Società, in via Passione 8 20122 Milano (MI), indicando quale destinatario l’Organismo di Vigilanza; la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l’oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all’esterno, la dicitura “*riservata all’Organismo di Vigilanza*”;
- B. in forma orale mediante richiesta di incontro diretto con l’Organismo di Vigilanza fissato entro un termine ragionevole. In tali casi, previo consenso della Persona segnalante (richiesto direttamente dall’Organismo di Vigilanza), la Segnalazione interna potrà essere documentata a cura del personale autorizzato mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la Persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro mediante la propria sottoscrizione.

6.1.2. Segnalazione esterna

La Persona segnalante può altresì presentare una Segnalazione esterna all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) la Segnalazione interna presentata secondo i termini previsti dalla presente procedura non ha avuto alcun seguito;
- b) la Persona segnalante ha fondati e comprovati motivi per ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero la stessa possa determinare il rischio di Ritorsione;
- c) la Persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterno istituito dall’ANAC garantisce, alla stregua del canale interno sopramenzionato definito dalla Società, la riservatezza dell’identità della Persona segnalante, del

	<i>Procedura</i>	Pagina 15 di 30
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

contenuto della segnalazione, della Persona coinvolta e di persone eventualmente coinvolte nella Segnalazione⁸.

Le Segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica messa a disposizione da ANAC sul proprio sito web nella sezione dedicata al “*Whistleblowing*”. La Segnalazione potrà essere realizzata anche in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messagistica vocale, ovvero su richiesta della Persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole; le modalità di accesso a tali canali e le relative istruzioni sono specificate dall’ANAC sul proprio sito web.

6.1.3. Divulgazione pubblica

Alla Persona segnalante è altresì garantita la possibilità di effettuare una Divulgazione pubblica in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) la Persona segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna e/o esterna e non è stato ricevuto riscontro nei termini previsti dalla presente procedura in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla Segnalazione;
- b) la Persona segnalante ha fondato motivo per ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la Persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di Ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della Violazione o coinvolto nella violazione stessa.

6.2. Invio della Segnalazione

6.2.1. Segnalazione interna

Colui che desidera effettuare una Segnalazione interna scritta può inoltrarla allegando l’apposito modulo di cui l’Allegato 1 nelle modalità sopra indicate.

⁸ La riservatezza viene garantita anche quando la Segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi rispetto a quelli previsti dal D. Lgs. 24/23 o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle Segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo. La Segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall’ANAC è trasmessa a quest’ultima, entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla Persona segnalante.

	<i><u>Procedura</u></i>	Pagina 16 di 30
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

Il Modulo fornisce alla Persona segnalante un percorso guidato, strutturato attraverso una serie di domande e di richieste di elementi a supporto, volte a descrivere in maniera chiara, precisa e circostanziata la situazione oggetto della Segnalazione.

Come previsto precedentemente, le Segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. La Persona segnalante è invitata ad allegare tutta la documentazione comprovante i fatti segnalati, astenendosi dall'intraprendere autonome iniziative di analisi e approfondimento.

6.3. Ricezione e Analisi della Segnalazione interna

Il gestore della Segnalazione interna è l'Organismo di Vigilanza, che tratta le Segnalazioni interne ricevute tramite i canali di cui al cap. 6.1.1 – Segnalazione interna, in maniera riservata, adottando modalità di verifica idonee a tutelare l'identità della Persona segnalante nonché quella delle Persone coinvolte.

Verifica preliminare

Tutte le Segnalazioni interne ricevute sono oggetto di una verifica da parte dell'Organismo di Vigilanza al fine di comprendere se la comunicazione ricevuta sia corredata dalle informazioni necessarie per verificarne preliminarmente la fondatezza e per poter avviare le successive attività di approfondimento.

L'Organismo di Vigilanza si impegna a rilasciare alla Persona segnalante avviso di ricevimento entro 7 giorni dal ricevimento della Segnalazione interna.

L'OdV dà diligente seguito alle Segnalazioni ricevute, mantenendo interlocuzioni con la Persona segnalante, a cui richiede, se necessario, informazioni. Qualora la Segnalazione risulti incompleta o non sufficientemente circostanziata, l'OdV può richiedere integrazioni alla Persona segnalante, assegnando un termine ragionevole.

Ferma restando la riservatezza delle informazioni ricevute, nelle attività di verifica preliminare, l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi del supporto di altre strutture della Società o di consulenti specializzati, in base alle specifiche competenze richieste in relazione al contenuto della

	<i><u>Procedura</u></i>	Pagina 17 di 30
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

Segnalazione oggetto di verifica (previo rispetto della riservatezza e delle disposizioni di cui al D. Lgs. 24/2023).

Al termine della verifica preliminare, l'Organismo di Vigilanza può archiviare le Segnalazioni interne:

- non circostanziate;
- quelle che, in base alla descrizione dei fatti e alle informazioni fornite dalla Persona segnalante, non consentano di ottenere un quadro sufficientemente dettagliato da poter avviare ulteriori approfondimenti per accertarne la fondatezza;
- quelle manifestamente infondate;
- quelle che richiedono, per procedere con l'istruttoria, di conoscere l'identità della Persona segnalante e la stessa abbia negato il proprio consenso.

Nella fase di istruttoria e verifica, l'Organismo di Vigilanza:

- garantisce l'imparzialità, l'equità e l'accuratezza dell'analisi e valutazione della Segnalazione interna;
- assicura la confidenzialità delle informazioni raccolte e la riservatezza del nominativo della Persona segnalante, ove fornito;
- si impegna a non utilizzare le Segnalazioni interne oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'Organismo di Vigilanza non potrà rivelare l'identità della Persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, senza il consenso espresso della Persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/03.

Le Segnalazioni anonime, ove adeguatamente circostanziate e contenenti elementi idonei a consentire l'avvio di verifiche, possono essere trattate secondo le medesime modalità previste dalla presente procedura.

Resta inteso che le Segnalazioni anonime prive di un livello minimo di contestualizzazione e/o manifestamente infondate possono essere archiviate secondo i criteri di cui alla presente procedura, con tracciamento dell'esito della verifica preliminare.

	<i>Procedura</i>	Pagina 18 di 30
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

Le Segnalazioni anonime ricevute sono in ogni caso registrate nel Libro Segnalazioni e Istruttorie (Registro delle Segnalazioni) e conservate secondo quanto previsto dal Capitolo 9.

Segnalazioni che non superano la verifica preliminare

Le Segnalazioni interne che non superano la fase preliminare vengono archiviate a cura dell'OdV in un apposito spazio logico dedicato e segregato, protetto da misure tecniche adeguate (ivi inclusa la crittografia), idonee a garantire la riservatezza dell'identità della Persona segnalante e del contenuto della Segnalazione, ed accessibile esclusivamente all'OdV; delle stesse viene dato conto nel reporting periodico successivamente descritto.

In ogni caso l'OdV annota la Segnalazione interna e le attività effettuate a seguito della sua ricezione nel Libro Segnalazioni e Istruttorie sempre garantendo la riservatezza dell'identità del Persona segnalante e delle Persone coinvolte. Il Libro Segnalazioni e Istruttorie deve essere conservato a cura dell'OdV stesso e reso accessibile soltanto ai soggetti autorizzati dalla Società.

Segnalazioni che superano la verifica preliminare

Qualora la verifica preliminare eseguita dall'Organismo di Vigilanza abbia stabilito che la Segnalazione interna, adeguatamente circostanziata e corredata da evidenze di cui è stato possibile dedurre la fondatezza, integra una condotta perseguibile anche solo disciplinarmente, l'OdV provvede a:

- dare immediata e motivata informativa alle funzioni/organi preposti all'applicazione del sistema sanzionatorio e disciplinare, di cui al capitolo 7 "Sistema sanzionatorio e disciplinare", affinché questi possano autodeterminarsi in merito all'azione disciplinare da intraprendere anche nel rispetto dei principi di specificità⁹, immediatezza¹⁰ e immutabilità¹¹ della contestazione qualora le Persone coinvolte siano lavoratori della Società¹². Nell'ambito della propria autodeterminazione tali funzioni/organi possono svolgere ulteriori indagini e verifiche richiedendo il supporto dell'Organismo di Vigilanza che permane l'unico interlocutore della

⁹ Si cfr. Cass., 14 maggio 2014, n. 10662.

¹⁰ Si cfr. Cass., 15 giugno 2015, n. 12337, Cass., S.U., 27 dicembre 2017, n. 30985, Cass. n. 19256 del 17 luglio 2019, Cass. n. 24605 del 4 novembre 2020,

¹¹ Si cfr. Cass., 9 giugno 2016, n. 11868.

¹² In tali circostanze i provvedimenti disciplinari sono applicati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 "Sanzioni disciplinari" della legge 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori)

	<i>Procedura</i>	Pagina 19 di 30
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

Persona segnalante e ne garantisce l'anonimato. Laddove, a seguito di ulteriori indagini e verifiche tali funzioni/organi:

- a. ritengano la condotta non contestabile, ne danno immediata comunicazione all'OdV affinché quest'ultimo possa archiviare la Segnalazione nei modi sopra descritti (si veda par. *Segnalazioni che non superano la verifica preliminare*) e informare la Persona segnalante circa lo stato della procedura;
 - b. ritengano la condotta rilevante, procedono con le dovute azioni nonché, in caso di lavoratori subordinati, con la relativa contestazione disciplinare nel rispetto delle procedure di cui all'art. 7 "*Sanzioni disciplinari*" della legge 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori) e del CCNL di riferimento; assieme a questa deve essere fornita alla Persona coinvolta idonea informativa privacy ai sensi dell'art. 14 del GDPR e comunque entro un mese dall'avvio del trattamento;
- informare l'organo di gestione (Consiglio di Amministrazione) per le valutazioni di rispettiva competenza evidenziando l'oggetto della Segnalazione, l'esito dell'istruttoria, l'eventuale attivazione del sistema sanzionatorio, nonché le eventuali azioni correttive finalizzate ad evitare in futuro situazioni analoghe, mentendo riservata l'identità della persona segnalante.

L'OdV si impegna a processare le Segnalazioni interne ricevute entro un tempo ragionevole ed a fornire un riscontro in merito, alla Persona segnalante entro:

- tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento,

o, in mancanza di tale avviso,

- entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

7. Sistema sanzionatorio e disciplinare

7.1. Attivazione del Sistema Sanzionatorio e disciplinare

Nei casi in cui, dalle indagini realizzate le Violazioni oggetto della Segnalazione interna siano risultate fondate, l'organo/funzione preposto all'attivazione del Sistema sanzionatorio decide quale tipologia di sanzione comminare ai soggetti che hanno commesso la Violazione, nel rispetto della disciplina applicabile e dei principi di proporzionalità e gradualità.

	<i><u>Procedura</u></i>	Pagina 20 di 30
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

Oltre alle Violazioni possono costituire autonome condotte sanzionabili, indipendentemente dalla fondatezza della Segnalazione:

- l'adozione di misure ritorsive o discriminatorie, anche solo tentate o minacciate nei confronti del segnalante;
- l'ostacolo o il tentativo di ostacolo alla Segnalazione;
- la violazione dell'obbligo di riservatezza relativo alla Persona segnalante, alla Persona coinvolta e/o alle persone menzionate, nonché al contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione;
- l'omessa o negligente attività di verifica, analisi, gestione e riscontro delle Segnalazioni da parte dei soggetti competenti;
- la mancata istituzione del canale interno di segnalazione e/o la mancata adozione o aggiornamento della Procedura *whistleblowing* ovvero l'adozione di presidi o procedure non conformi alle previsioni del D.lgs. 24/2023 e alle Linee Guida ANAC, ove imputabili ai soggetti competenti.

A seconda della qualificazione della Persona coinvolta e dell'inquadramento eventuale giuslavoristico, il Sistema Disciplinare è attivato da:

- Direttore Generale, qualora il segnalato sia un dipendente non dirigente o quadro della Società;
- Direttore Generale di concerto con il Consiglio di Amministrazione qualora sia un dirigente o un quadro;
- Assemblea dei Soci, qualora sia un Sindaco;
- Assemblea dei Soci, qualora sia un Amministratore e/o il Direttore Generale;
- Consiglio di Amministrazione, qualora sia l'OdV;
- Direttore Generale qualora sia un soggetto terzo.

La sanzione può essere graduata in funzione della gravità del fatto, nel rispetto delle normative di volta in volta applicabili (ad es. normativa giuslavoristica in caso di lavoratori della Società).

Nel caso in cui la Persona segnalante sia corresponsabile delle Violazioni, è previsto un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la Violazione commessa e con la disciplina applicabile.

	<i><u>Procedura</u></i>	Pagina 21 di 30
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della Persona segnalante, in assenza di consenso, non può essere comunque rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora invece la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità della Persona segnalante sia indispensabile per la difesa della Persona coinvolta, l'OdV, laddove non abbia già raccolto il consenso dalla Persona segnalante, informa la Persona segnalante per iscritto delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione della sua identità (o di altre informazioni da cui essa sia desumibile) e richiede il consenso espresso alla rivelazione. In mancanza di consenso, la Segnalazione e gli atti dai quali l'identità della Persona segnalante sia desumibile non possono essere utilizzati ai fini del procedimento disciplinare.

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare della Persona segnalante nell'ipotesi di Segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

È altresì sanzionato il comportamento di chi effettua con dolo o colpa grave Segnalazioni che si rivelano infondate.

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le Segnalazioni interne manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della Società oggetto della presente procedura.

Pertanto, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della Persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste nella presente procedura non sono garantite e alla Persona segnalante è irrogata una sanzione disciplinare¹³ di cui al presente capitolo.

8. Tutele della Persona segnalante e applicazione delle misure di protezione

È vietata nei confronti della Persona segnalante qualsiasi forma di Ritorsione.

¹³ Per ulteriori dettagli in merito si rimanda a quanto previsto dall'art. 16 "Condizioni per la protezione della persona segnalante".

	<i>Procedura</i>	Pagina 22 di 30
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

A titolo esemplificativo, costituisce Ritorsione:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Ai sensi di legge, il divieto di Ritorsione e, comunque, le misure di protezione normativamente previste dal D. Lgs. 24/23 nei confronti della Persona segnalante, si applicano anche:

- a) ai Facilitatori;
- b) alle persone del medesimo Contesto lavorativo della Persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una Divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della Persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una Divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo Contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della Persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo Contesto lavorativo delle predette persone.

	<i><u>Procedura</u></i>	Pagina 23 di 30
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

Le misure di protezione previste dal D. Lgs. 24/23 trovano applicazione quando al momento della Segnalazione (interna e/o esterna), o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della Divulgazione pubblica, la Persona segnalante:

- aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni fossero vere e afferissero alle Violazioni di cui alla presente procedura;
- ha effettuato la Segnalazione (interna e/o esterna) o Divulgazione pubblica secondo quanto previsto dalla normativa alle stesse applicabile ai sensi del D. Lgs. 24/2023.

I motivi che hanno indotto la Persona segnalante a Segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Le condizioni previste per la protezione si applicano anche nei casi di Segnalazione (interna e/o esterna) o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o Divulgazione pubblica anonime, se la Persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione Europea, in conformità alle condizioni di cui alla presente procedura (nonché dell'articolo 6 del D. Lgs. 24/2023).

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC, secondo le modalità indicate sul sito dell'Autorità; ANAC, ove ricorrano i presupposti, informa l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di competenza.

Gli atti assunti in violazione del divieto di Ritorsione sono nulli e la Persona segnalante che sia stata licenziata a causa della Segnalazione (interna e/o esterna), di Divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ha diritto a essere reintegrata sul posto di lavoro¹⁴.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati nei confronti della Persona segnalante si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della Segnalazione (interna e/o esterna), della Divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o

¹⁴ L'autorità giudiziaria adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di Ritorsione e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del D. Lgs. 24/23.

	<i>Procedura</i>	Pagina 24 di 30
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

contabile. A norma di legge, l'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla Segnalazione (interna e/o esterna), alla Divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico del soggetto che li ha posti in essere (es. Datore di Lavoro).

Inoltre, in caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalla Persona segnalante, se questa dimostra di aver effettuato una Segnalazione (interna e/o esterna), una Divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno ne sia conseguenza.

8.1. Limitazioni della responsabilità¹⁵

Ai sensi di legge, non è punibile la Persona segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle Violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3 del D. lgs. 24/2023¹⁶, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle Violazioni che offendono la reputazione della Persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la Violazione, e la Segnalazione o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile sia stata effettuata nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023.

In tali casi, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, la Società o la Persona segnalante non incorrono in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle Informazioni sulle Violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla Segnalazione o alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che non sono strettamente necessari a rivelare la Violazione.

¹⁵ Vedasi art. 20 del D. lgs. 24/2023

¹⁶ L'articolo 1, comma 3 del D. lgs. 24/2023 prevede: *"Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:*

a) informazioni classificate;

b) segreto professionale forense e medico;

c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali."

	<i>Procedura</i>	Pagina 25 di 30
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

9. Conservazione e Archiviazione

L'OdV è informato delle eventuali sanzioni irrogate a fronte delle Segnalazioni interne. Le funzioni aziendali competenti archiviano la documentazione inerente al processo sanzionatorio e disciplinare.

L'OdV, provvede pertanto ad archiviare la documentazione relativa alla Segnalazione interna, ricevuta tramite canale informatico, nella casella e-mail ove è stata ricevuta ed eventuale documentazione prodotta in fase istruttoria in un apposito spazio logico che garantisca con strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, accessibile solo all'Organismo di Vigilanza.

Le Segnalazioni interne ricevute sono conservate per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del d.lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018. Decorso tale termine, l'OdV procede alla cancellazione/anonimizzazione dei dati personali, salvo il diverso tempo di conservazione strettamente necessario per la tutela dei diritti della Società in relazione a procedimenti/iniziative avviati (es. disciplinare, contenzioso, trasmissione ad Autorità) originati dalla Segnalazione.

Nell'ambito delle misure tecniche e organizzative adottate, la Società assicura, ove applicabile, presidi idonei a ridurre il rischio di tracciabilità dell'identità della Persona segnalante in caso di invio/accesso tramite rete e sistemi aziendali (ad es. log di accesso, proxy/firewall), coerentemente con la valutazione privacy/DPIA e con le istruzioni operative interne.

L'OdV può mantenere un Registro delle Segnalazioni nel quale devono essere anonimizzati i dati personali relativi alla Persona segnalante, alle Persone coinvolte, indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché a coloro che sono a vario titolo coinvolti nella Segnalazione interna, al fine di dare in futuro prova dell'adeguata gestione delle Segnalazioni di Violazioni, quale requisito di un efficace attuazione del Modello di prevenzione del rischio di reato ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 231/2001 e conseguente assenza di colpa organizzativa.

	<i>Procedura</i>	Pagina 26 di 30
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

10. Reporting

L'OdV rende conto annualmente del corretto funzionamento dei sistemi interni di Segnalazione al Consiglio di Amministrazione, riportando nella propria relazione le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta e sul seguito dato alle Segnalazioni interne ricevute.

Nella redazione di tale rendiconto, l'OdV è tenuto a rispettare quanto previsto dalla disciplina sulla tutela dell'identità della Persona segnalante e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

11. Casi particolari

Laddove la Segnalazione interna riguardi l'OdV, la stessa deve essere trasmessa all'Organo Amministrativo e deve essere gestita secondo quanto previsto dalla presente procedura.

Analogamente, nei casi di assenza prolungata, impedimento e/o conflitto di interessi noti all'OdV, lo stesso rimetterà la Segnalazione all'Organo Amministrativo.

In tali casi, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, individua tempestivamente il soggetto incaricato della gestione della Segnalazione e dell'istruttoria, assicurando che:

- l'accesso alle informazioni sia limitato ai soli soggetti autorizzati;
- sia preservata la riservatezza dell'identità della Persona segnalante, della Persona coinvolta e delle persone menzionate, nonché del contenuto e della documentazione;
- le attività istruttorie seguano, per quanto compatibile, l'iter descritto nella presente procedura e siano tracciate.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, dopo aver valutato collegialmente se la Segnalazione interna sia corredata dalle informazioni necessarie per verificarne preliminarmente la fondatezza e poter avviare le successive attività di approfondimento dà seguito alla stessa eseguendo l'istruttoria anche avvalendosi delle competenze aziendali e, se del caso, di consulenti specializzati, sempre nel rispetto della riservatezza normativamente prevista in materia nonché delle disposizioni contenute nel presente documento.

	<i><u>Procedura</u></i>	Pagina 27 di 30
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

L'istruttoria segue l'iter descritto nella presente procedura. La decisione del Consiglio di Amministrazione è formalizzata attraverso delibera scritta del Consiglio di Amministrazione.

12. Determine dell'Organismo di Vigilanza

Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza avviene a norma del Regolamento adottato dallo stesso Organismo.

In caso di Segnalazione, l'OdV deve attivarsi tempestivamente, in un termine utile per garantire il riscontro alla Persona segnalante entro 7 giorni.

ALLEGATO 1 - MODULO DI SEGNALAZIONE

ALLEGATO 2 - INFORMATIVA PRIVACY - PERSONA SEGNALANTE

MODULO DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

Si raccomanda di allegare tutta la documentazione che si ritenga possa essere utile a corroborare la Segnalazione; qualora la Segnalazione avvenga verbalmente, tale documentazione può essere consegnata direttamente.

DATI DELLA PERSONA SEGNALANTENome e Cognome *(dati non obbligatori)* _____Società di appartenenza e qualifica *(dati non obbligatori)* _____

Canali di contatto prescelti (p.e. indirizzo mail privato, numero di telefono, etc)

La Persona segnalante ha un interesse privato collegato alla Segnalazione? ☐ Sì ☐ No

Specificare la natura dell'interesse privato collegato alla Segnalazione

La Persona segnalante è corresponsabile delle violazioni che segnala? ☐ ☐ Sì ☐ No**ILLECITO SEGNALATO**

Periodo/data in cui il fatto si è verificato _____

Area di operatività aziendale a cui può essere riferito il fatto _____

Soggetti coinvolti:

Interni	Esterni

Descrizione del fatto oggetto di Segnalazione

Altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione

Interni	Esterni

Altri soggetti ai quali è stata inoltrata la Segnalazione del fatto? Sì ☐ No ☐

Specificare quali soggetti e quando

Data

Firma *(non obbligatoria)*

	<i>Procedura</i>	Pagina 29 di 30
	ALLEGATO 2 INFORMATIVA PRIVACY	

INFORMATIVA PRIVACY - PERSONA SEGNALANTE
*ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativa al trattamento di dati personali
nell'ambito della segnalazione di violazioni di cui al d.lgs.24/2023*

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (*General Data Protection Regulation*, di seguito "GDPR") e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali La informiamo che i dati personali forniti in qualità di Persona Segnalante (di seguito anche "Interessato") attraverso il presente "*Modulo di Segnalazione*" o comunque forniti in caso di segnalazione interna di una violazione ai sensi del D.lgs. 24/2023, saranno trattati, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente ai principi di correttezza, liceità e trasparenza da personale autorizzato da CO.FA. FARMACEUTICI ai sensi dell'articolo 29 del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003)

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è CO.FA. FARMACEUTICI con sede legale in Milano (MI) in via Passione 8 – 20122, contattabile al tel. 02/784141 o alla e-mail info@cofa.it.

2. Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali sono trattati per la gestione delle segnalazioni interne di presunte violazioni, ovvero di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, definiti dall'art. 2 co. 1 lett. a) del d.lgs. 24/2023, delle quali la Persona Segnalante sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di collaborazione con il Titolare. I dati personali trattati sono quelli contenuti nella segnalazione interna, e/o in atti e documenti a questa allegati che si riferiscono alla Persona Segnalante.

I dati personali possono essere altresì trattati per lo svolgimento delle necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza di quanto segnalato, nonché, se del caso, per l'adozione di adeguate misure correttive e l'introduzione di opportune azioni disciplinari e/o giudiziarie nei confronti dei responsabili delle violazioni. La base giuridica che legittima il trattamento dei dati personali è rappresentata dall'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (Art. 6 comma 1, lett. c) del GDPR), e nello specifico, previsto dal D.lgs. 231/2001, dalla L. 179/2017 e dal D.lgs. 24/2023. Il trattamento potrà eventualmente riguardare anche dati particolari e dati relativi a condanne penali e reati qualora inclusi nella segnalazione secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del GDPR.

3. Categorie di destinatari dei dati

I dati personali forniti saranno trattati dall'esponente dell'Organismo di Vigilanza, in qualità di soggetto autorizzato al trattamento dal Titolare, al fine di dare seguito e riscontro alle segnalazioni ricevute, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs 24/2023 e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/01. I dati personali inclusi nelle segnalazioni saranno trattati esclusivamente per il tramite di personale espressamente autorizzato e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 24/2023.

I dati personali non saranno soggetti a diffusione ma potranno essere trasmessi all'Autorità Giudiziaria. Nessuno dei dati raccolti sarà trasferito verso Paesi Terzi, intesi quali Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE).

4. Criteri dei tempi di conservazione

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione saranno conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del presente d.lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018. Decorso il periodo massimo di cinque anni le informazioni riferite alla segnalazione potranno essere conservate dalla Società al fine di garantire e preservare il proprio diritto di difesa e dare prova, ove richiesto, della corretta gestione delle segnalazioni ricevute. In tal caso i dati personali della Persona segnalante saranno anonimizzati.

5. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato esclusivamente da personale espressamente autorizzato, con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità della Persona Segnalante e del contenuto delle segnalazioni interne e della relativa documentazione, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a proteggerli da accessi non autorizzati o illeciti, dalla distruzione, dalla perdita d'integrità e riservatezza, anche accidentali. Al fine di garantire la riservatezza della Persona Segnalante per tutta la durata della gestione della segnalazione interna, l'identità della stessa sarà conosciuta dai soggetti espressamente autorizzati alla gestione delle segnalazioni. Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del c.c. ovvero, ove applicabile, nell'ambito del procedimento penale e nei modi e limiti di quanto previsto dall'art. 329 c.p.p., l'identità della Persona Segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, fatte salve le citate eccezioni, l'identità della Persona Segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

	<i><u>Procedura</u></i>	Pagina 30 di 30
	ALLEGATO 2 INFORMATIVA PRIVACY	

6. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Il mancato conferimento potrebbe tuttavia pregiudicare l'istruttoria della segnalazione: le segnalazioni anonime, infatti, verranno prese in considerazione solo ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati.

7. Diritti degli interessati

I diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR possono essere esercitati, nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-*undecies*, co. 3, del d.lgs. n. 196/2003, rivolgendosi al Titolare, mediante i contatti sopra indicati. In particolare, i diritti sopra individuati non possono essere esercitati con richiesta al Titolare, ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR all'Autorità Garante, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte. L'esercizio dei suddetti diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo dal Titolare, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della Persona Segnalante, della Persona coinvolta o delle persone a vario titolo coinvolti nelle segnalazioni. In tali casi, ai sensi dell'art. 2-*undecies*, co. 3, del decreto legislativo n. 196/2003 l'Interessato ha facoltà di esercitare i succitati diritti tramite l'Autorità Garante con le modalità di cui all'art. 160 del predetto decreto legislativo. Nei casi in cui si ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, è possibile proporre reclamo all'Autorità Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso (con esclusione delle limitazioni all'esercizio dei diritti sopra riportate e previste dall'art. 2-*undecies*, co. 3, del d.lgs. n. 196/2003), o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).